



*FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale*

*Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2018) 1288 del 26/2/2018*

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

Settore Produzioni agrarie e zootecniche



*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*

**Misura 10: Pagamenti agro climatico ambientali**

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9**

**Bando n° 1/2018**

*Versione consolidata dell'Allegato alla Determinazione dirigenziale n.454 del 16/04/2018, come modificata da:*

>M1 Determinazione dirigenziale n. 545 del 15/05/2018

>M2 Determinazione dirigenziale n. 670 del 13/06/2018

**Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.**

## INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
1.1 DEFINIZIONI .....	7
1.2 FINALITÀ .....	8
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	8
1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	9
1.5 BENEFICIARI .....	9
1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO .....	9
1.7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	10
PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI .....	11
2.1. ELENCO DELLE OPERAZIONI ATTIVATE CON IL BANDO.....	11
2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE.....	12
2.2.1 Descrizione degli interventi .....	12
2.2.2 Beneficiari .....	12
2.2.3 Criteri di selezione .....	12
2.2.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione .....	14
2.2.5 Impegni di base.....	14
2.2.6 Impegni aggiuntivi.....	15
2.2.7 Durata .....	17
2.2.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure .....	18
2.2.9 Entità del premio annuale .....	18
2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA.....	19
2.3.1 Descrizione degli interventi .....	19
2.3.2 Beneficiari .....	19
2.3.3 Criteri di selezione .....	19
2.3.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione .....	22
2.3.5 Impegni di base.....	23
2.3.6 Impegno aggiuntivo (facoltativo).....	27
2.3.7 Durata .....	28

2.3.8	Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure .....	28
2.3.9	Entità del premio annuale .....	29
2.4	OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI .....	30
2.4.1	Descrizione degli interventi .....	30
2.4.2	Beneficiari .....	31
2.4.3	Criteri di selezione .....	31
2.4.4	Condizioni di ammissibilità/esclusione .....	32
2.4.5	Impegni .....	33
2.4.6	Durata .....	36
2.4.7	Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure .....	36
2.4.8	Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1 .....	37
2.4.9	Entità del premio annuale .....	37
2.5	OPERAZIONE 1.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI .....	39
2.5.1	Descrizione del tipo di intervento.....	39
2.5.2	Beneficiari .....	39
2.5.3	Criteri di selezione.....	39
2.5.4	Condizioni di ammissibilità/esclusione .....	40
2.5.5	Impegni .....	40
2.5.6	Durata .....	41
2.5.7	Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	41
2.5.8	Entità del premio annuale.....	41
2.6	OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA.....	43
2.6.1	Descrizione del tipo di intervento.....	43
2.6.2	Beneficiari .....	44
2.6.3	Criteri di selezione .....	44
2.6.4	Condizioni di ammissibilità/esclusione .....	46
2.6.5	Impegni .....	46
2.6.6	Durata .....	49
2.6.7	Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	49

2.6.8 Entità del premio annuale.....	49
2.7 OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO.....	51
2.7.1 Descrizione del tipo di intervento.....	51
2.7.2 Beneficiari .....	51
2.7.3 Criteri di selezione.....	51
2.7.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione .....	51
2.7.5 Impegni .....	52
2.7.6 Durata .....	53
2.7.7 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure .....	53
2.7.8 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti.....	54
2.7.9 Entità del premio annuale.....	54
2.8 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI .....	55
2.8.1 Descrizione del tipo di intervento.....	55
2.8.2 Beneficiari .....	55
2.8.3 Criteri di selezione.....	55
2.8.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione .....	56
2.8.5 Impegni .....	57
2.8.6 Durata .....	60
2.8.7 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure .....	60
2.8.8 Entità del premio annuale.....	60
2.9 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI.....	61
2.9.1 Cumulabilità fra impegni .....	61
2.9.2 Conversione degli impegni .....	61
2.9.3 Adeguamento degli impegni .....	61
2.9.4 Variazione delle superfici impegnate.....	62
2.9.5 Estensione delle superfici sotto impegno.....	62
2.9.6 Trasferimento degli impegni e dei terreni .....	62
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO .....	64
3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	64

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA .....	65
3.2.1 Modalità grafica .....	66
3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA .....	68
3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE.....	69
3.5 DOMANDA DI MODIFICA .....	69
3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA .....	70
3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI .....	71
3.7.1 Rinuncia o ritiro parziale .....	71
3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi .....	72
3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore .....	72
PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE.....	73
4.1 COMPETENZE .....	73
4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO .....	74
4.2.1 Assegnazione dei punteggi.....	75
4.2.2 Formazione delle graduatorie .....	75
4.2.3 Gestione delle graduatorie .....	76
4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	76
4.3.1 Principi generali dei controlli.....	76
4.3.2 Controlli amministrativi .....	77
4.3.3 Controlli in loco .....	78
4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.....	78
4.3.5 Esiti dei controlli .....	79
4.3.6 Verbali di istruttoria .....	80
4.3.7 Chiusura delle istruttorie .....	81
4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO .....	81
4.4.1 Requisiti per il pagamento .....	81
4.4.2 Modalità di pagamento .....	81
4.5 SANZIONI NAZIONALI .....	82
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	83

5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....	83
5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI .....	83
5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE .....	84
5.4 RIESAMI/RICORSI .....	84
5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	85
Finalità del trattamento .....	85
Modalità del trattamento.....	85
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali .....	86
Natura del conferimento dei dati personali trattati.....	86
Titolarità del trattamento .....	86
Responsabili del trattamento dei dati.....	86
Diritti dell'interessato .....	86
5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	86
5.7 CONTATTI .....	89

## PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013<sup>1</sup>. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;

---

<sup>1</sup> Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

## 1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità perseguite sono indicate più in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione.

## 1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente bando viene attivato in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 13-6737 del 13 aprile 2018, avente per oggetto <<Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9 >> .

La dotazione finanziaria complessiva assegnata dalla citata DGR all'attuazione del presente bando è pari a 27.663.533,60 milioni di euro di spesa pubblica totale, così ripartiti:

<b>Operazioni e azioni</b>	<b>Spesa pubblica totale (in euro)</b>	<b>di cui:</b>
<b>10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie</b>	<b>3.300.000</b>	
<b>10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa</b>	<b>6.600.000</b>	
per l'azione 10.1.3/2 (semina su sodo)		600.000
per l'azione 10.1.3/3 (apporto di matrici organiche)		6.000.000
<b>10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili</b>	<b>6.600.000</b>	
per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti)		2.200.000
per l'azione 10.1.4/2 (sistemi colturali ecocompatibili)		2.200.000
per l'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)		2.200.000
<b>10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani</b>	<b>2.634.133,60</b>	
<b>10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema</b> a favore delle azioni 1, 2 e 3 considerate in un'unica graduatoria	<b>900.000</b>	
<b>10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono</b> limitatamente alla razza bovina "Bruna linea carne"	<b>629.400</b>	
<b>10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli</b>	<b>7.000.000</b>	



TOTALE	27.663.533,60
--------	---------------

La dotazione del bando è riferita a 5 annualità e deriva dall'assegnazione di nuove risorse per tutte le operazioni interessate, a eccezione delle operazioni 10.1.6 e 10.1.8 per le quali vengono utilizzate economie resesi disponibili a seguito del bando 2017.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

#### 1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 di (>M1) venerdì 15 giugno 2018.** <sup>(2)</sup>(M1<).

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

#### 1.5 BENEFICIARI

Possono presentare domanda Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli<sup>3</sup>. I pagamenti dell'azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. La tipologia di beneficiario è specificata nell'ambito della descrizione delle diverse operazioni cui si rimanda.

Come di seguito specificato per ciascuna operazione/azione oggetto del bando, le domande di sostegno ammissibili saranno collocate in graduatoria e selezionate in base all'attribuzione di punteggi specifici e ai criteri di priorità applicabili a parità di punteggio.

#### 1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO

La Misura 10, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria di durata almeno quinquennale. Gli aiuti annuali previsti, riportati di seguito nella trattazione delle singole operazioni, sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto) sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione dei relativi impegni.

<sup>2</sup> Termine stabilito in base al reg. (UE) 2018/701, in deroga all'art. 13 del reg. (UE) 809/2014 >>

<sup>3</sup> Si applica la definizione di superficie agricola

Gli aiuti non possono oltrepassare i limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013<sup>4</sup>, a eccezione delle operazioni 10.1.7 e 10.1.8 per le quali il PSR ha autorizzato il superamento dei massimali. In caso di adesione a un'operazione e ai rispettivi impegni aggiuntivi oppure a più operazioni fra loro cumulabili, la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale. In questo caso il programma informativo abatterà in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013.

Gli impegni della Misura vanno al di là delle seguenti regole basilari:

a) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015,

b) CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale e regionale con DM n. 1867 del 18/1/2018 (GU n.80 del 6/4/2018, suppl. ord. n. 15)

c) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10
- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 1867 del 18/1/2018;
- declinati a livello regionale,

d) registrazione individuale degli animali.

ATTENZIONE: Il rispetto di tutti gli obblighi di base sopra richiamati è condizione per percepire interamente gli aiuti della Misura. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le regole basilari direttamente collegate a singoli impegni di ciascuna operazione.

Per gli impegni assunti ai sensi della Misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.<sup>5</sup>

Le operazioni 10.1.4 (azioni 2 e 3) e 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3) prevedono una riduzione dei pagamenti nei casi in cui una quota degli impegni sia già compensata dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013 in quanto compresa nelle regole di condizionalità o del *greening*.

## 1.7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

4 I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

5 Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni sono limitate a specifiche aree o colture in funzione degli obiettivi ambientali da raggiungere e dei fabbisogni del territorio (condizioni critiche da migliorare o situazioni di pregio da tutelare).

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

## **PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI**

### **2.1. ELENCO DELLE OPERAZIONI ATTIVATE CON IL BANDO**

Il presente bando ha per oggetto le seguenti operazioni/azioni della misura 10, descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti:

- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:
  - 10.1.3/2 Semina su sodo
  - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:
  - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
  - 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
  - 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:
  - 10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide
  - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
  - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
- 10.1.9 Gestione sostenibile dei pascoli

## 2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

### 2.2.1 Descrizione degli interventi

L'operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione, inoltre, richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio

e secondariamente, in riferimento ad alcuni impegni facoltativi:

- migliorare la conservazione del sistema suolo
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci. ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattività dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.02	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera:)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***		**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

### 2.2.2 Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

### 2.2.3 Criteri di selezione

Le domande di sostegno ammissibili saranno inserite in graduatoria in base ai punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri di selezione.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000"	% della SAU oggetto di impegno ricadente in aree protette:  - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della SAU oggetto di impegno ricadente in tali aree (*):  - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
	L'intervento incoraggia l'assunzione di impegni facoltativi in aggiunta agli impegni di base. In particolare, si considerano prioritarie le domande con particelle oggetto dell'impegno facoltativo "realizzazione di un solco di dimensioni maggiori rispetto all'impegno di base"	incidenza della superficie oggetto di tale impegno facoltativo sulla superficie oggetto dell'impegno di base:  - più del 50%: 8 punti - tra il 20% e il 50%: 5 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
	L'intervento incoraggia l'assunzione di impegni facoltativi in aggiunta agli impegni di base. Si considerano prioritarie le domande con particelle oggetto di uno o più impegni facoltativi diversi dal precedente	incidenza della superf. oggetto di tali impegni facoltativi sulla superficie oggetto dell'impegno di base:  - più del 50%: 5 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 2 punti
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande di imprese che presentano domanda per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema)	rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale:  - più del 3%: 8 punti - tra 1% e 3%: 5 punti - tra 0,5% e 1%: 3 punti
	La sottomisura 16.5 prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:  8 punti (*)
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE:  1 punto
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a riso;</li> <li>- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti</li> <li>- agli imprenditori più giovani;</li> <li>- al sesso meno rappresentato in graduatoria</li> </ul>		

(\*) In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

(>M2) Inoltre non può essere attribuito il punteggio relativo alle aree di connessione della rete ecologica, in assenza di una loro definizione a livello regionale. (M2≤)

#### 2.2.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione (anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta).

La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

#### 2.2.5 Impegni di base

L'operazione prevede l'assunzione degli impegni di base, richiesti a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa a impegni aggiuntivi.

Gli impegni di base sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno</b>, lungo uno o più lati sul perimetro della camera di risaia, un <b>fosso</b> a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm. Il rapporto fra la lunghezza di totale dei fossi e la superficie totale oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>(&gt;M2) Il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere rispettato in ciascuna camera interessata. (M2≤)</p> <p>Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Il beneficiario deve disporre di una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, con l'indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. Tale documentazione deve essere fornita ai funzionari incaricati in caso di eventuali controlli in azienda.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b></p> <p>Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p><b>Impegno 2. Mantenere inerbito un argine di risaia</b> per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea.</p> <p>L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con un lato lungo il quale è stato realizzato il fosso che beneficia del sostegno dell'operazione.</p> <p>In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone. La miscela di semente potrà essere composta da sole graminacee poliennali, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o da graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.) ed Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.).</p> <p>Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 15 marzo e la fine di luglio di ogni anno del periodo di impegno.</p> <p>La scelta di lasciare la vegetazione spontanea o di seminare determinate specie e le modalità di gestione degli argini inerbiti devono tenere conto dell'eventuale presenza di specie protette dalla direttiva Habitat, attenendosi alle specifiche norme per la loro tutela.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
---	--

Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell'impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

### 2.2.6 Impegni aggiuntivi

In aggiunta agli impegni di base possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno aggiuntivo 1: Mantenere le stoppie in campo nel periodo invernale.</b></p> <p>Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso.</p> <p>L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno aggiuntivo 2: Sommersione invernale delle risaie.</b></p> <p>In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:</p> <p>a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;</p> <p>b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino.</b></p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il</p>



In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:

- coltivare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza (in peso) di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni;
- non sottoporlo a fertilizzazioni o a trattamenti fitosanitari
- mantenerlo in campo almeno fino alla fine di febbraio e quindi sovesciarlo.

L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità di seme deve essere commisurata alla superficie oggetto dell'impegno facoltativo, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Devono essere rispettate le seguenti *quantità minime* di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.

Specie	Quantità di seme (kg/ha)
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50
Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza	40

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

( $\geq M2$ ) Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. ( $M2 <$ )

Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici.

terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

<p><b>Impegno aggiuntivo 4: Realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.</b></p> <p>Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati sul perimetro della camera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro;</li> <li>• <i>oppure</i> un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro;</li> </ul> <p>Al fine di rispettare il rapporto di 100 m di lunghezza/ha, condizione necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Come nell'impegno di base, il fosso deve essere mantenuto costantemente allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.</p> <p>Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e imprevedute (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p> <p>L'impegno deve essere attuato, a partire dall'anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell'impegno di base.</p>	<p><b>Requisiti minimi</b> Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno aggiuntivo 4).</p>	

Per gli impegni facoltativi “mantenimento delle stoppie nel periodo invernale”, “erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) verranno indicate le particelle che saranno destinate a tali interventi nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze imprevedute (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12 di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo, mediante l'apposita funzione informatica, una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza degli erbai e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

### 2.2.7 Durata

La durata degli impegni di base è quinquennale (con possibilità di proroga) e decorre dal 11 novembre 2017.

## 2.2.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

Gli aiuti dell'operazione 10.1.2 sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e con quelli di altre misure, come indicato nella tabella seguente:

		10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE					
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				
			Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	
10.1.1	IMPEGNI DI BASE	C	C	C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale					
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite					
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C	C	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
		Sommersione invernale della risaia	C				C
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	C	C	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo					
		Apporto matrici organiche	C	C	C	C	
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C	
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	C	

## 2.2.9 Entità del premio annuale

- Impegno di base: 125 euro/ha

- Impegni facoltativi:

1. Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 euro/ha
2. Sommersione invernale della risaia (>M2) 190 euro/ha (M2<) 190 euro/ha
3. Erbaio da sovescio autunno-vernino 180 euro/ha
4. Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base:
  - largh. 80 cm, prof. 100 cm 235 euro/ha;
  - largh. 60 cm, prof. 60 cm 55 euro/ha;

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di 600 euro/ha (allegato II del regolamento UE n. 1305/2013).

## 2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

### 2.3.1 Descrizione degli interventi

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità sul territorio regionale di:

- migliorare la conservazione del suolo
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica del terreno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Operazione	Componente ambientale				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (Miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (Riduzione emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.3	**	**	***		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

Con il presente bando vengono attivate le seguenti azioni dell'operazione 10.1.3, che costituiscono gli impegni di base:

Azione 10.1.3.2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Azione 10.1.3.3 : Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale

In aggiunta all'impegno di base dell'azione 2, è possibile assumere l'impegno facoltativo "Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio".

Si rimanda alla parte generale della sottomisura per le informazioni relative a: Cumulabilità delle operazioni, Conversione degli impegni, Adeguamento degli impegni, Variazione delle superfici oggetto di impegno in funzione della sostituzione delle particelle catastali, Trasferimento degli impegni e dei terreni / estinzione degli impegni.

### 2.3.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

### 2.3.3 Criteri di selezione

Le domande di sostegno ammissibili saranno inserite in graduatoria in base ai punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri di selezione.

Azione 10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo			
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
Terreni ricadenti nelle aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%	6 punti
		- tra il 20% e il 50%	3 punti
		- tra il 5 e il 20%	1 punto
Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%	6 punti
		- tra il 20% e il 50%	3 punti
		- tra il 5% e il 20%	1 punto
Terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato <i>riso in monosuccessione</i> .	Domande con particelle per le quali nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica risulta dichiarato il macrouso " <i>risaia</i> " nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno. La verifica si svolge indipendentemente dal titolare del Fascicolo che contiene la particella.	% della superficie oggetto di impegno che soddisfa tale condizione:	
		- più del 50%	2 punti
		- tra il 20% e il 50%	1 punto
Interventi coordinati sul territorio nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i>	Domande di imprese che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i> .	adesione a tali interventi coordinati:  3 punti*	
Interventi sinergici con azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione al <i>programma europeo LIFE</i> .	Domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE con interventi sinergici all'azione 10.1.3/2  1 punto	
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi;</li> <li>- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti</li> <li>- agli imprenditori più giovani;</li> <li>- al sesso meno rappresentato in graduatoria.</li> </ul>			

\* In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

Azione 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)

Terreni ricadenti nelle <i>aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa</i>	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%	5 punti
		- tra il 20% e il 50%	3 punti
		- tra il 5% e il 20%	1 punto
Terreni ricadenti nelle <i>aree a rischio di erosione.</i>	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%	3 punti
		- tra il 20% e il 50%	2 punti
		- tra il 5% e il 20%	1 punto
Terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato <i>riso in monosuccessione.</i>	Domande con particelle per le quali nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica risulta dichiarato il macrouso " <i>risaia</i> " nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno. La verifica si svolge indipendentemente dal titolare del Fascicolo che contiene la particella.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tale caso:	
		- più del 50%	3 punti
		- tra il 20% e il 50%	2 punti
		- tra il 5% e il 20%	1 punto
Interventi coordinati sul territorio nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i>	Domande di aziende agricole che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	Adesione a tali interventi coordinati	5 punti *
Interventi sinergici con azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione al <i>programma europeo LIFE.</i>	Domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse aziende agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE con interventi sinergici all'azione 10.1.3/3:	1 punto
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale;</li> <li>- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti</li> <li>- agli imprenditori più giovani;</li> <li>- al sesso meno rappresentato in graduatoria</li> </ul>			

\* In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

### 2.3.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere almeno pari a 1 ettaro.

### *Azione 2 (Semina su sodo)*

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda risulti nella sez. Attrezzature del Fascicolo aziendale (del beneficiario o del soggetto collettivo) una Seminatrice da sodo o altra macchina operatrice o attrezzatura funzionale alla lavorazione prevista, specificandolo nel campo note. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

### *Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)*

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio), come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007; la verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti in Fascicolo nella validazione con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Sono escluse dell'aiuto le aziende che risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico. Ai fini del presente bando, si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura. Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" il soggetto che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbia dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considera altresì "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" anche l'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco soci, che nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Soggetti collegati.

### *Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)*

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici coltivate a seminativo che siano oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2. L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

### **2.3.5 Impegni di base**

Alla presentazione della domanda di sostegno si sottoscrivono gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni di base sono i seguenti:



## Azione 10.1.3.2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni e <i>relative specifiche tecniche</i>	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1</b> Effettuare la semina diretta su sodo o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la lavorazione in bande.</p> <p><i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).</i></p> <p><i>La lavorazione in bande consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva.</i></p> <p><i>La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel quinquennio si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari), con l'eccezione del riso seminato in acqua. Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.</i></p> <p><b>Impegno 2</b> Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature.</p> <p><i>Non sono consentite ripuntature o rippature, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p><b>Attività minima:</b> Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 3</b> Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching).</p> <p><i>Nel caso che la coltura principale sia un cereale, per residui colturali si intendono le sole stoppie. In risaia non è consentita la bruciatura delle paglie.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture.</p> <p><b>Attività minima:</b> Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 4</b> Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p><i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p><b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:</b> D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p><b>Impegno 5</b> Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il quinquennio di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i></p> <p><i>Poiché il terreno non può essere lavorato, l'eventuale intercalare non oggetto di raccolta viene disattivata e lasciata in superficie.</i></p>	Non pertinenti

<p><b>Impegno 6</b> Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati.</p> <p><i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di semina, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p><b>Impegno 7</b> Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di semina e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare eventuali irrigazioni, trattamenti, concimazioni.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p><b>Impegno 8</b> In caso di noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti/contratti, i quali devono essere dettagliati rispetto al tipo di lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p> <p><i>Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata), devono essere trasmesse all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa</i></p>	<p>Non pertinenti</p>

Azione 10.1.3.3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1.</b> Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010.</p> <p>Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.</p> <p><i>E' possibile utilizzare uno o più dei seguenti materiali: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido dei reflui zootecnici, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Le frazioni solide da separazione solido/liquido possono essere state oggetto di compostaggio. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al letame" ai sensi</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p> <p><b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitosanitari:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p>

<p>dell'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. palabili avicunicoli). Il quantitativo minimo annuo di matrici organiche è da intendersi come valore medio aziendale per ciascuna tipologia colturale (arboree da frutto, erbacee di pieno campo). Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%. La documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna. Tale documentazione, insieme agli eventuali referti analitici, va conservata in azienda per l'intero periodo di impegno.</p>	
<p><b>Impegno 2.</b> Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.  <i>Per la redazione del Piano di concimazione annuale è possibile utilizzare l'applicativo informatico PUA/PUAS o il bilancio semplificato previsto dall'operazione 10.1.1. Per la definizione della dose massima di azoto apportabile in campo, valgono i massimali previsti dalle vigenti normative agro-ambientali, anche qualora tali massimali risultassero più stringenti rispetto alla dose prevista nell'impegno 1.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p><b>Impegno 3:</b> In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> non previsto. <b>Altri:</b> non pertinenti.</p>
<p><b>Impegno 4:</b> Non utilizzare fanghi di depurazione.  <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. <b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:</b> D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p><b>Impegno 5</b> Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. <i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il quinquennio di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Quando la coltura raccolta ha un ciclo autunno-vernino, l'intervallo tra questa e la semina successiva può essere maggiore di 40 giorni, ma è comunque necessario seminare una coltura a ciclo autunno-vernino. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. L'impegno 5 non si applica ai terreni con colture permanenti.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p><b>Impegno 6</b> Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati.  <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p>	<p>Non previsti</p>
<p><b>Impegno 7</b> Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.  <i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di semina, distribuzione delle matrici palabili e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Nel caso delle risaie, qualora attuata, va annotata anche la sommersione che segue la distribuzione della matrice organica.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU <b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree</p>

<p><i>Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio concimazioni minerali, trattamenti e irrigazioni.</i></p> <p><i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p><b>Impegno 8.</b> In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p> <p><i>Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o al ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto, devono essere trasmessa all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa.</i></p>	<p><b>Condizionalità:</b> Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p><b>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci:</b> Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>

L'azione 2 è cumulabile con l'azione 3.

### 2.3.6 Impegno aggiuntivo (facoltativo)

In aggiunta all'impegno di base dell'azione 2 (semina su sodo) può essere assunto un impegno facoltativo:

Descrizione degli impegni e <i>specifiche tecniche</i>	Vincoli previsti da <b>condizionalità, requisiti minimi, ecc.</b>
<p><b>Erbaio autunno-vernini da sovescio</b></p> <p>In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, graminacee o crucifere, in purezza o consociate, mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio;</li> <li>- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.</li> </ul> <p><i>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre.</i></p> <p>Devono essere rispettate le seguenti <i>quantità minime</i> di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.</p>

Specie	Quantità di seme (kg/ha)
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50
Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza	40

( $\geq M2$ ) In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. ( $M2 <$ )

*E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. Poiché nell'azione 10.1.3/2 il terreno non può essere lavorato, l'erbaio dopo la disattivazione viene lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo. L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.*

Per l'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) verranno indicate le particelle che saranno destinate a tale intervento nel successivo periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12 di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza degli erbai e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3)

non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze. Se nel primo anno viene comunicata la rinuncia totale, l'adesione resta comunque attiva per i successivi anni di impegno.

### 2.3.7 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga.

Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2017.

### 2.3.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

		10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA			
		AZIONI		IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio	
		10.1.3.2 Semina su sodo	10.1.3.3 Apporto matrici		
10.1.1	IMPEGNI DI BASE			C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale		C	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		C	
		Manutenzione di nidi artificiali		C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino			
		Sommersione invernale della risaia		C	
10.1.2	IMPEGNI DI BASE			C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale		C	
		Sommersione invernale della risaia		C	
		Erbaio da sovescio autunno-vernino			
		Realizzazione di un fosso		C	C
10.1.4	Conversione di seminativi in foraggere permanenti				
	Diversificazione colturale in aziende maidicole		C	C	C
10.1.5	Distribuzione con interrimento immediato				C
	Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C		C
13.1.1	Indennità compensativa		C	C	C

### 2.3.9 Entità del premio annuale

#### Impegni di base

L'importo del sostegno è quantificato come segue:

Azione 10.1.3.2: 280 € per ettaro per anno,

Azione 10.1.3.3: - Ammendanti compostati: per le Colture erbacee 260 €/ha/anno e per le Colture arboree 180 €/ha/anno;

- Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: per le Colture erbacee 300 €/ha/anno e per le Colture arboree 180 €/ha/anno.

Impegni facoltativi

Per l'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 euro per ettaro per anno. Il premio si percepisce nei soli anni di reale attuazione dell'impegno aggiuntivo. I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II<sup>6</sup> del reg. (UE) 1305/2013.

---

<sup>6</sup> Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

## 2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

### 2.4.1 Descrizione degli interventi

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1), la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3) e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" (10.1.4/2).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
  - sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
  - limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
  - migliorare la conservazione del sistema suolo;
  - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
- 10.1.4/2: Diversificazione colturale in aziende maidicole;
- 10.1.4/3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3 determinano benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti e delle fasce inerbite ai margini dei campi di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

L'azione 10.1.4/2 consente di conseguire, attraverso l'adozione di un criterio di avvicendamento, un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica "greening" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno. L'introduzione o l'accresciuta incidenza



nell'ordinamento ambientale, in parziale sostituzione del mais, delle colture ammissibili al sostegno determinano benefici ambientali che comprendono:

- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;
- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;
- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

#### 2.4.2 Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

#### 2.4.3 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno classificate e dunque inserite in graduatoria in base ai seguenti criteri di selezione e ai relativi punteggi:

Azione 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti		
Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole		
Azione 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000": - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto

Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI): fasce A e B	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Aree urbane	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale A (aree urbane e periurbane)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	8 punti
		- tra il 20% e il 50%:	4 punti
	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
Zona altimetrica di pianura	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono prevalentemente in zona di pianura e secondariamente in zona di collina.	zona altimetrica con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno:	
		- pianura:	4 punti
		- collina :	2 punti
	La sottomisura 16.5 prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti*
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:			
- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi (soltanto per le azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3, poiché l'azione 10.1.4/2 deve essere applicata sull'intera superficie a seminativi dell'azienda);			
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti			
- agli imprenditori più giovani;			
- al sesso meno rappresentato in graduatoria			

\* In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

Le domande relative alle azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3 (fatto salvo quanto specificato nel successivo capoverso) saranno ordinate secondo i medesimi criteri ma collocate in due graduatorie distinte, perché altrimenti il criterio relativo alla % di superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi penalizzerebbe l'azione 10.1.4/3, in quanto non applicabile su interi appezzamenti ma soltanto su strisce marginali di seminativi. Le domande riguardanti l'azione 10.1.4/2 saranno collocate in una graduatoria a sé stante, poiché (come sopra indicato) i criteri di priorità adottati a parità di punteggio si differenziano dalle altre due azioni.

(M2) Inoltre non può essere attribuito il punteggio relativo alle aree di connessione della rete ecologica, in assenza di una loro definizione a livello regionale.

Nell'Anagrafe agricola regionale sono considerate incluse in aree di salvaguardia di captazioni idropotabili le particelle i cui centroidi ricadono in un'area circolare di 200 m di raggio intorno a un punto di captazione idropotabile. (M2<)

#### 2.4.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

##### Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggiere permanenti)

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai

benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggera permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo <sup>7</sup>.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

#### Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

L'azione è applicabile ad aziende in cui l'incidenza media del mais, attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di "inverdimento" non erano in vigore). Pertanto deve trattarsi di aziende già attive durante il periodo di riferimento. In aziende che soddisfino tale requisito, l'azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui può essere assunto l'impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

#### Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

### **2.4.5 Impegni**

L'operazione si articola in tre azioni che richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

#### Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

<p><b>Impegno 1.</b> Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le colture foraggere ammissibili al sostegno sono <i>prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo</i> e altre <i>foraggere di durata almeno quinquennale</i>. Le foraggere permanenti devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4 fino all'anno antecedente quello di assunzione dell'impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggere permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 2.</b> <i>Eseguire gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitosanitari</i> sulle foraggere permanenti oggetto di aiuto</p>	<p><b>Condizionalità:</b></p> <p><i>Effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità.</p> <p><i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.</p> <p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p><b>Impegno 3.</b> Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i>, da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.</p>	<p>Non pertinenti</p>

#### Azione 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1 - Conformità alla diversificazione "greening".</b> In aziende nelle quali prima dell'assunzione dell'impegno, nel periodo 2011-2014, l'incidenza media del mais sui seminativi era uguale o superiore al 75%, garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza sulla superficie a seminativi di almeno 3 colture, delle quali la principale può rappresentare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi. Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p><b>Impegno 2.</b> <i>Adottare il seguente criterio di avvicendamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna coltura annuale può ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi;</li> <li>- su ciascuna particella oggetto di impegno si devono susseguire nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria.</li> </ul> <p>Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>	<p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
---	--

Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi, invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:

*cereali autunno-vernini* (anche in caso di semina primaverile), *colza*, *ravizzone*, *leguminose annuali*, *girasole*, *sorgo*, *canapa*, *erbaio annuale* (non intercalare), *prato avvicendato*, *ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa* (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

#### Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale. Gli inerbimenti devono essere ottenuti da semente di specie autoctone che comprendano sole graminacee, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.), Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> L.), Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.), Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.).</li> <li>- gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.), gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree</li> </ul>	<p><b>Attività minima:</b> mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>“Natura 2000”.</p> <p>Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p> <p>Le strisce inerbite devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno.</p> <p>La documentazione di acquisto del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.</p>	
<p><b>Impegno 2</b></p> <p>- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato)</p>	

#### 2.4.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2017.

#### 2.4.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020, come indicato nella tabella seguente.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/2 sono cumulabili con quelli delle operazioni e misure indicate nella seguente tabella. L'azione 10.1.4/3 non è cumulabile con altri interventi.

		10.1.4 - SISTEMI CULTURALI ECO – COMPATIBILI	
		AZIONI	
		10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti	10.1.4/2 Diversificazione culturale in aziende maidicole
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
		Manutenzione di nidi artificiali	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C
Sommersione invernale della risaia			
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo	C
		Apporto matrici organiche	C

	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino			C
10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato		C
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C	C
13.1.1	Indennità compensativa		C	C

#### 2.4.8 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

#### 2.4.9 Entità del premio annuale

*Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):*

L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

*Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole):*

L'importo annuale del sostegno è di 435 euro/ha.

La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare dell'aiuto nella misura in cui oltrepassa la *baseline*, la pertinente pratica di "inverdimento" (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.

Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" e al principio del "non-double funding", si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda

in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.<sup>8</sup>

b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.

L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi. (Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di "inverdimento" richiede di destinare a colture diverse dalla principale, dal momento che quest'ultima non può superare il 75%).

Sia nel caso a) che nel caso b), nel caso in cui vi siano seminativi aziendali non ammissibili diversi dal mais (inclusi quelli non ammissibili perché utilizzati ai fini EFA), la procedura di calcolo verifica se la somma delle loro superfici raggiunge la superficie corrispondente alla percentuale di riferimento. La percentuale di riferimento è il 25% se la superficie dei seminativi supera i 10 ettari; altrimenti coincide con l'incidenza media (compresa fra zero e 25%) riscontrata nel periodo 2011-2014. La superficie dei seminativi ammissibili viene decurtata della quota necessaria per raggiungere, in aggiunta agli eventuali seminativi non ammissibili diversi dal mais, la percentuale di riferimento.

#### *Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)*

L'importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite).

I pagamenti relativi all'azione 10.1.4/3 non sono cumulabili con quelli di altri interventi.

I premi/ettaro sopra indicati, laddove cumulabili con quelli di altre azioni della Misura 10, non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II<sup>9</sup> del reg. (UE) 1305/2013.

---

<sup>8</sup> Le linee guida della Commissione Europea " Technical elements of AEC misure" (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi "greening" esclusivamente a causa delle loro dimensioni ( seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione culturale).

<sup>9</sup> Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.



## 2.5 - OPERAZIONE 1.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI

### 2.5.1 Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di canidi, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.

In sinergia con l'operazione 10.1.9, l'operazione 10.1.6 agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.6	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

### 2.5.2 Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione ed all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

### 2.5.3 Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti	1- Priorità per i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.	5 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni con pregressi eventi di predazione

punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla ricadenza della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche collina e montagna		2 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni senza pregressi eventi di predazione
	2- Priorità per gli allevamenti di ovicaprini rispetto agli allevamenti di bovini ed equini.	4 punti per gli allevamenti ovicaprini
		2 punti per gli allevamenti bovini ed equini
	3- Priorità rispetto alla zona altimetrica dove si trova il pascolo	5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno).

#### 2.5.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge/mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse;
- nel caso in cui il beneficiario abbia aderito ma non sia risultato finanziabile, per ottenere l'aiuto deve rispettare comunque tutti gli impegni dell'operazione 10.1.9 così come definiti nel PSR e nel bando relativo, seppure in assenza di sostegno economico;
- le domande aderenti all'operazione devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda;
- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.

A dimostrazione della appartenenza dei cani alle razze di cui sopra, i beneficiari, sono tenuti a produrre:

- a) per i soggetti iscritti al Libro genealogico: copia del certificato ufficiale (pedigree);**
- b) per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico: certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiania, ed individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta. La certificazione di tipicità dovrà essere allegata alla domanda (esclusivamente tramite piattaforma informatica).

I cani da guardiania dovranno essere presentati per la valutazione, alla suddetta Commissione che rilascerà la certificazione di tipicità.

Con successiva circolare saranno resi noti i luoghi e le date delle riunioni della Commissione

#### 2.5.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<b>Impegno 1: Aderire all'operazione 10.1.9</b> "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"	Fare riferimento agli impegni e vincoli dell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"
<b>Impegno 2: Montaggio reti elettrificate:</b> Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni	Non previsto
<b>Impegno 3: Impiego di cani da guardiana:</b> presenza di cani da guardiana appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente	Non previsto
<b>Impegno 4 Custodia continuativa:</b> presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	Non previsto

La compilazione della domanda di sostegno richiede l'inserimento della razza canina e dei numeri di microchip.

L'eventuale sostituzione dei cani deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, esclusivamente tramite SIAP.

I microchip dei cani condotti in alpeggio devono essere inseriti sui modelli 7 di monticazione e demonticazione.

### 2.5.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2018.

### 2.5.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

A livello di superficie è cumulabile con l'operazione 10.1.9 e con la Misura 13.1.1. E' cumulabile con i pagamenti per UBA dell'operazione 10.1.8 e con il sostegno degli investimenti di cui alla Operazione 4.4.2.

### 2.5.8 Entità del premio annuale

L'entità del premio annuo è modulata in funzione della zona altimetrica:

- Collina: 50 euro/ettaro
- Montagna: 50 euro/ettaro

I premi annui di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie. I premi cumulati tra le due operazioni divengono pertanto:

- Collina: 170 euro/ettaro
- Montagna: 160 euro/ettaro.

## 2.6 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

### 2.6.1 Descrizione del tipo di intervento

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente:
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
  - diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
  - migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

#### Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso la manutenzione di investimenti effettuati secondo un approccio collettivo.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

### **Azione 10.1.7/2**

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

### **Azione 10.1.7/3**

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

#### **2.6.2 Beneficiari**

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

#### **2.6.3 Criteri di selezione**

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno classificate e inserite in graduatoria in base ai seguenti criteri di selezione e ai relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000":	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Nella parte generale della misura 10 sono indicate come prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali.	Fra le zone di particolare pregio ambientale si considerano, per le loro qualità paesaggistiche, i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità, a seguito della loro individuazione a livello catastale.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in "area Unesco":	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI): fasce A e B	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
<i>tipologie areali A e B</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali A (aree urbane e periurbane) o B (aree rurali ad agricoltura intensiva).	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	13 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti*
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto

	sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.		
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle domande con maggiore rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la SAU;</li> <li>- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti</li> <li>- agli imprenditori più giovani;</li> <li>- al sesso meno rappresentato in graduatoria</li> </ul>			

- in assenza del bando della specifica sottomisura, questo punteggio non può essere attribuito ad alcun beneficiario.

(>M2) Inoltre non può essere attribuito il punteggio relativo alle aree di connessione della rete ecologica, in assenza di una loro definizione a livello regionale.

Nell'Anagrafe agricola regionale sono considerate incluse in aree di salvaguardia di captazioni idropotabili le particelle i cui centroidi ricadono in un'area circolare di 200 m di raggio intorno a un punto di captazione idropotabile. (M2<)

#### **2.6.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione**

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

##### Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di di aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano scaduti.

##### Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

#### **2.6.5 Impegni**

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni:



<b>Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide</b>	
<b>DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI</b>	<b>Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.</b>
<p><b>Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide</b>, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'irrigazione di soccorso;</li> <li>- il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici;</li> <li>- la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva;</li> <li>- la potatura di formazione e mantenimento.</li> </ul> <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sistemazione e pulizia degli argini;</li> <li>- il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici;</li> <li>- il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca.</li> </ul>	<p><b>Condizionalità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.</li> <li>- BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</li> </ul>
<p><b>Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi.</b> Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>E' vietato trattare le superfici interessate dall'azione con prodotti fitosanitari, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque. Tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	

<b>Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica</b>	
<b>DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI</b>	<b>Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.</b>
<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile;</li> <li>- non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari.</li> </ul> <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle o strisce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento.</p>	Non pertinenti

<b>Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi</b>	
<b>DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI</b>	<b>Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.</b>
<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno.;</li> <li>- gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";</li> <li>- non sottoporre le fasce inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (<i>impegno non compensato</i>).</li> </ul> <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA 1: mantenimento/ introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo *Entità del premio annuale*.

### **2.6.6 Durata**

La durata degli impegni è decennale per l'azione 10.1.7/1 e quinquennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3, con possibilità di proroga.

Per le tre azioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2017.

### **2.6.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure**

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni o misure del PSR.

### **2.6.8 Entità del premio annuale**

In deroga all'importo massimo stabilito per le "altre utilizzazioni" del suolo dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 <sup>(10)</sup>, i premi annuali previsti sono i seguenti:

Azione 10.1.7/1.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

---

L'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 prevede per "altri usi della terra" l'importo massimo di 450€/ettaro/anno ed in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

## 2.7 OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

### 2.7.1 Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.8	***				

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

### 2.7.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini della razza Bruna Linea Carne, iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

### 2.7.3 Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Potranno essere adottate procedure di selezione degli interventi ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013. I criteri di selezione in coerenza con l'impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4a.	1- Priorità rispetto alla specie allevata	5 punti per la specie caprina
		5 punti per la specie ovina
		3 punti per la specie bovina

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno).

### 2.7.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
BOVINA	Bruna Linea Carne o Bruna originaria

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico o al Registro Anagrafico. Le schede descrittive delle razze interessate sono contenute nell'Allegato del PSR "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10", disponibile sul sito web regionale al link:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/dwd/testoNegoziato/2018/2-CAP\\_8\\_2\\_M10\\_1\\_8\\_Descrizione\\_delle\\_razze\\_ed\\_enti\\_certificatori\\_REV\\_nov\\_2017.doc](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2018/2-CAP_8_2_M10_1_8_Descrizione_delle_razze_ed_enti_certificatori_REV_nov_2017.doc)

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine.

Il Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020" all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino<sup>11</sup>, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. UE n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, prevede che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

## 2.7.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare capi delle razze minacciate di abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf	<p><b>Condizionalità:</b> CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)</p> <p>CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000); CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004); CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.</p> <p>CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)</p> <p>CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale:</b> Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p> <p><b>Attività minime:</b> Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).</p>

11

di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

<p>Mantenere in allevamento nel corso del quinquennio un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)  CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000)  CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004)  CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i.  CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)  CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)  <b>Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale:</b> Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.</p>
--	---

Il numero dei capi indicati nella domanda di sostegno (1° anno) e ritenuti eleggibili al sostegno, costituisce il riferimento numerico iniziale. Tale riferimento può comprendere capi inferiori ai 6 mesi.

Il mantenimento dei capi nell'arco del quinquennio, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte al paragrafo omonimo della Parte III, viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno. L'eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento. Il finanziamento dell'aumento del numero di capi richiesto nel corso degli anni è condizionato dalla disponibilità finanziaria dei fondi.

Viene richiesto di fornire:

- in domanda il marchio auricolare dei capi oggetto di sostegno, acquisito tramite collegamento BDN;
- la certificazione rilasciata da ARA Piemonte dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico o al Registro anagrafico corredata da file con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

### 2.7.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2018.

### 2.7.7 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad esempio con: 10.1.1 "Produzione integrata", impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, 10.1.3.1 "Tecniche di minima lavorazione", 10.1.3.2 "Tecniche di semina su sodo", 10.1.5.1 "Distribuzione di effluenti con interrimento immediato", 10.1.5.2 "Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande", 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazioni di canidi sui pascoli collinari e montani", 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", Misura 11 "Produzione biologica", Misura 13.1.1. "Indennità compensativa nelle zone montane".

### 2.7.8 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra il sostegno dello Sviluppo Rurale e gli aiuti della domanda unica, viene effettuata la seguente demarcazione dei pagamenti: i beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili alla presente operazione non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'art. 52 del regolamento (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. Il pagamento infatti non sarebbe giustificabile a livello economico.

L'individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

### 2.7.9 Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga<sup>12</sup> all'importo massimo concedibile, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

---

<sup>12</sup> L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 200€ per UBA e prevede in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.



## 2.8 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI

### 2.8.1 Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità. Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione; contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità. L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione. La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di:

- Migliorare la conservazione del sistema suolo
- Ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità naturale ed agraria
- Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento o qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
10.1.9	**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

### 2.8.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall'operazione.

### 2.8.3 Criteri di selezione

Se la domanda di sostegno risulta ammissibile, verrà classificata, e dunque inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla localizzazione della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche pianura, collina, montagna.	1 - Zone prioritarie a livello ambientale.	5 punti per le aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.)
		5 punti per le aree Natura 2000
		4 punti per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE
		0 punti per le altre zone
	2- Appartenenza sede aziendale (UTE principale) alle zone rurali individuate nella parte generale del PSR	4 punti per la zona A - Aree urbane e periurbane
		5 punti per la zona B - Aree rurali ad agricoltura intensiva
		2 punti per la zona C - Aree rurali intermedie
	3- Zone altimetriche	5 punti per la zona D - Aree rurali con problemi di sviluppo
		5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina
3 punti per le superfici a pascolo localizzate in pianura		

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno)

#### 2.8.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

La gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni <sup>13</sup>:

- a) l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascolamento;
- b) la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell'azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l'infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino rilevanti per l'impegno in questione.

13

Ai sensi dell'art. 7, par.1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda (il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Modello 7 di monticazione e sul Modello 7 di demonticazione). Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, affinché questi ultimi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto dalla presente operazione, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013. La verifica di tale criterio di ammissibilità verrà fatta al momento di presentazione della domanda e successivamente nel corso dell'istruttoria in base ai dati reali riportati sui modelli 7.

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati nel paragrafo successivo, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013<sup>14</sup>.

Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati individualmente come previsto dal Reg. CE 1760/00 e s.m.i. per i bovini, dal Reg. UE 262/2015 per gli equidi e dal Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 (Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 prevede all'art. 4 comma 7 con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino<sup>15</sup>, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. (UE) n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale) per gli ovi/caprini.

<sup>14</sup> Il numero di ettari cui si applicano gli impegni dell'art. 28 (...) può variare da un anno all'altro se: a) questa possibilità è prevista nei PSR; b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi nonché c) non è compromessa la finalità dell'impegno.

<sup>15</sup> di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

## 2.8.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni**:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p><b>Impegno 1: Pascolamento turnato:</b> applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica.</p> <p>Il pascolamento turnato deve essere svolto su almeno 4 sezioni di pascolo.</p>	<p><b>Condizionalità:</b> CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. BCAA 4 - copertura minima del suolo Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p><b>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti:</b> D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo</p>
<p><b>Impegno 2: Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica:</b> effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno.</p>	<p>D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati</p> <p>Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori:</b> Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.</p> <p><b>Attività minime:</b> Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>
<p><b>Impegno 3: Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo:</b> compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni</p>	<p><b>Attività minime:</b> Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.</p>

<p><b>Impegno 4: Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici:</b> effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti</p>	<p><b>Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti</b> CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI. Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari.</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori:</b> Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.</p>
<p><b>Impegno 5: Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata):</b> predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri</p>	<p>Non pertinente</p>
<p><b>Impegno 6: Divieto di fertilizzazione minerale:</b> divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale</p>	<p><b>Condizionalità</b> CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche.</p> <p><b>Requisiti minimi:</b> Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo.</p> <p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori:</b> Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) regime di fertilizzazione.</p>
<p><b>Impegno 7: Mantenimento della superficie a pascolo permanente:</b> divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente</p>	<p><b>Condizionalità:</b> BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013</p> <p><b>Attività minima:</b> Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.</p>
<p><b>Impegno 8: Divieto di sfalci di affienamento:</b> divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)</p>	<p><b>Altri pertinenti requisiti obbligatori:</b> Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.</p>
<p><b>Impegno 9 (eventuale) Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura):</b> trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione</p>	<p>Non pertinente</p>

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- in allegato alla domanda di sostegno il registro di stalla (in formato pdf) per i capi in affido provenienti da allevamenti fuori Regione;
- in allegato alla domanda di sostegno il registro di stalla (in formato pdf) delle aziende che pascolano sul territorio piemontese e risultano iscritte all'anagrafe agricola regionale, ma che hanno la sede aziendale in altra Regione;
- entro 15 giorni lavorativi dalla monticazione e dalla demonticazione è richiesta la trasmissione del corrispondente Modello 7 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica;
- per il pascolo intracomunale occorre presentare il Modello 7 per "pascolo intracomunale" oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando il fac-simile previsto per il bando 2016) entro i termini indicati in precedenza per il Modello 7, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica.

### **2.8.6 Durata**

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dal 15 maggio 2018.

### **2.8.7 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure**

L'operazione 10.1.9 è cumulabile sulla stessa superficie con la misura 13.1.1 "Indennità compensativa nelle zone montane", e con l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani". E' inoltre compatibile e cumulabile con l'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, il cui pagamento è effettuato per Unità di bestiame adulto (UBA)".

### **2.8.8 Entità del premio annuale**

I premi annuali, riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:

- Pianura: 450 euro per ettaro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli).
- Collina: 120 euro per ettaro.
- Montagna: 110 euro per ettaro.

## 2.9 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

### 2.9.1 Cumulabilità fra impegni

Il sostegno può essere cumulato sulla stessa superficie tra varie operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili<sup>16</sup>. I casi di cumulabilità di impegni ammessi dal PSR sono specificati nella trattazione di ciascuna operazione.

Durante il periodo di attuazione di un impegno agro-climatico-ambientale, è consentito assumere nuovi impegni della misura 10 in aggiunta a quello già attivato, mediante una domanda di sostegno riferita a un nuovo bando, nel rispetto delle condizioni di compatibilità fra gli impegni. Il periodo di applicazione dei nuovi impegni decorre dall'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno riferita al nuovo bando.

### 2.9.2 Conversione degli impegni

Per conversione di impegni si intende l'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione o azione della Misura 10 e la contemporanea adesione agli impegni di un'altra operazione della Misura 10 o della misura 11 "Agricoltura biologica", purché questi nuovi impegni risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati<sup>17</sup>. La conversione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno originario. Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

### 2.9.3 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione degli impegni di un'altra operazione/azione della Misura 10, che si protraggono per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. La normativa prevede che l'adeguamento degli impegni debba essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno originario<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

<sup>17</sup> le condizioni da rispettare per concedere la conversione sono fissate dal par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consistono in: a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

<sup>18</sup> Le condizioni per concedere l'adeguamento sono fissate dall'art.14, par.2 del reg. (UE) n.807/2014: a) la conversione deve avere effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente deve essere notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato deve includere gli impegni interessati.

Nei casi consentiti, l'adeguamento può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'adeguamento può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno.

#### 2.9.4 Variazione delle superfici impegnate

Secondo quanto specificato nel PSR vigente, in conseguenza della rotazione colturale gli impegni delle operazioni/azioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.7/2, 10.1.9 (e di conseguenza 10.1.6) e l'impegno relativo agli erbai autunno-vernini da sovescio - facoltativo nell'ambito delle operazioni 10.1.2 e 10.1.3 - non si applicano ad appezzamenti fissi. In questi casi, infatti, la variazione delle superfici non compromette la finalità dell'impegno e sono verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2013. Il numero di ettari oggetto di impegno può pertanto variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

(>M2) Per l'azione 10.1.3/3, tuttavia, l'ammissibilità delle variazioni della superficie oggetto di impegno, espressa in ettari, entro il limite del 20% sarà condizionata all'approvazione di una proposta che si intende sottoporre alla Commissione Europea, al fine di modificare il PSR vigente laddove esso prevede che la superficie oggetto dell'impegno in questione, pur non essendo vincolata ad appezzamenti fissi, non possa diminuire durante il quinquennio. In caso di mancata approvazione della modifica saranno applicate le eventuali riduzioni di pagamento conseguenti.(M2<)

L'eventuale variazione delle particelle e degli ettari interessati viene comunicata presentando le domande di pagamento negli anni successivi al primo.

Per le altre operazioni e azioni della misura 10 gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi.

#### 2.9.5 Estensione delle superfici sotto impegno

(>M2) Per gli impegni vincolati a particelle fisse gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disposizioni annuali e le disponibilità finanziarie lo consentiranno, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria.(M2<)

Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

(>M2) Per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) l'assoggettamento di particelle aggiuntive in corso di impegno, qualora consentito dalle disposizioni annuali, sarà ammissibile (anche al di sopra del 25%) a condizione che sia operato contestualmente l'adeguamento dell'impegno sotto forma di prolungamento (proroga) tale da garantire anche sulle particelle aggiuntive la durata quinquennale delle colture foraggere oggetto di sostegno (cfr par. 2.9.3).

Per gli aumenti (e per le riduzioni) degli ettari oggetto di impegni attuati su *particelle variabili*, si applica il limite del 20% secondo quanto indicato nel paragrafo 2.9.4. (M2<)



### 2.9.6 Trasferimento degli impegni e dei terreni

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014.

La domanda di pagamento con trasferimento viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se ( $>M2$ ) l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso. ( $M2<$ )

#### CARATTERISTICHE CHE POSSONO ASSUMERE GLI IMPEGNI A PARTIRE DAL 2° ANNO (NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO)

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.



## PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Per poter aderire a una o più operazioni/azioni riferite al presente bando, è necessario presentare secondo le modalità ed entro i termini stabiliti:

- nel primo anno del periodo di impegno (quinquennale o decennale) *una domanda di sostegno e pagamento*;
- in caso di ammissione al regime di sostegno, una *domanda di pagamento* in ognuno degli anni successivi del periodo di impegno.

### 3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter presentare la domanda di sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'*Anagrafe agricola unica* del Piemonte;
- aver costituito il *fascicolo aziendale* elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il *piano di coltivazione*;
- aver compilato la *consistenza zootecnica* aziendale.

I CAA sono accreditati dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili sul sito web dell'Arpea:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

L'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici e costituisce la base per le verifiche connesse. (art. 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015)

Informazioni dettagliate per l'iscrizione all'Anagrafe agricola sono disponibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina web:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod\\_iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm) .

#### Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione

per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC);

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale

### 3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Essa deve includere gli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- Registro di stalla per l'operazione 10.1.9 nei casi previsti dal presente bando.

Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

La domanda è compilabile sotto forma di menu con la possibilità di selezionare, in uno stesso modello, una o più operazioni della misura 10 e le relative azioni. In corrispondenza delle selezioni effettuate la procedura informatica propone le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. La **sottoscrizione** della domanda avviene con modalità diverse a seconda del tipo di presentazione prescelta:

- *tramite l'ufficio CAA*, con firma grafometrica o con firma apposta al formato cartaceo (nel secondo caso è necessario che il CAA conservi in allegato alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità);
- *in proprio*, con firma elettronica "leggera" che si può apporre mediante le credenziali ottenute dal sistema (utilizzo di dispositivi associati a PIN).

#### Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni. È importante sottoscrivere in modo consapevole i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli

effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno<sup>19</sup>.

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'operazione /azione di cui trattasi.<sup>20</sup>

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (cfr il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali* della Parte V).

### **3.2.1 Modalità grafica**

(>M2) La Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018 ha autorizzato la Danimarca e l'Italia a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione(UE) n. 809/2014, con riferimento alle domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, fornendo per l'anno di domanda 2018 il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente. (M2<)

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono aver compiuto le seguenti attività:

---

<sup>19</sup> articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

<sup>20</sup> Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare;
- (>M2) - presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato". (M2<)

### Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di sostegno/pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'art. 5, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzino uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017. Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo"

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

### Piano di coltivazione grafico

Il piano di coltivazione predisposto in modalità grafica è propedeutico alla presentazione della domanda grafica. Esso viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse

ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente. La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante.

Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

2) Dichiarare la superficie

Il richiedente deve confermare la "superficie calcolata" oppure rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1). La "superficie calcolata" dal sistema e confermata dal beneficiario costituisce la "superficie dichiarata".

3) Aggiunta di informazioni

nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area nel corso dell'anno (per esempio ortive o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

### 3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere compilate e trasmesse mediante il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) secondo le seguenti modalità:

- a) *tramite l'ufficio CAA* che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe della propria azienda e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione è a pagamento. Chi si rivolge a un CAA non ha necessità di richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.
- b) *in proprio*, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare per conto dell'azienda sul portale regionale (<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml>), ottenendo in tal modo *login* e *password* e utilizzando i servizi di compilazione *on line* disponibili sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>

Altrimenti gli interessati possono utilizzare l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", nella sezione modulistica ([http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod\\_iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm)); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: [servizi.siap@regione.piemonte.it](mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it).

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto): <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

Occorrerà scegliere il procedimento PSR 2014-2020 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - Sottomisura 10.1: Domande di sostegno e pagamento (Nuove adesioni) 2017. In caso di compilazione tramite CAA, quest'ultimo garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA può prendere visione in qualsiasi momento della propria domanda mediante lo stesso CAA oppure utilizzando le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio *on-line* "PSR 2014-2020" consente di conoscere autonomamente lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa non è prova di presentazione della domanda.

### 3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Come illustrato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le **ore 23:59:59** del (>M1) **15 giugno 2018**.<sup>21</sup>. (M1<)

### 3.5 DOMANDA DI MODIFICA

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica possibili sono quelle previste dall' **articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.**

Potranno essere accettate le seguenti variazioni, tenendo conto che informaticamente trattasi di domanda multimisura (o multioperazione):

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- aggiunta di una o più operazioni richieste rispetto alla domanda iniziale (in tal caso la riduzione per ritardo verrà applicata a partire dal 16 maggio 2017 ossia in riferimento alla domanda iniziale);
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;

<sup>21</sup> Termine stabilito in base al reg. (UE) 2018/701, in deroga all'art. 13 (Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento) del reg. (UE) 809/2014.



- modifiche di singole particelle catastali, anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale: sono variazioni che interessano la consistenza territoriale;
- aggiunta di una o più operazioni.

In ogni caso non potranno essere accettate modifiche dell'uso del suolo non previste da ciascuna operazione.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla misura 10 siano rispettati. (>M1) In deroga all'articolo 15(2) del regolamento (UE) n. 809/2014, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 2018/701 è possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica entro le ore 23.59.59 del **15 giugno 2018**.(M1<)

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

(>M1) In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo 3.6 per le domande iniziali: salvo casi di forza maggiore o casi eccezionali, la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; le domande di modifica possono essere presentate in ritardo al massimo fino alle ore 23.59.59 del **10 luglio 2018**. Le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili).(M1<)

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Nel caso in cui vengano presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze<sup>22</sup>.

### 3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

La presentazione tardiva della domanda è disciplinata dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i.

Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno e pagamento è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di

<sup>22</sup>

Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

pagamento (cfr par. 3.1.4), per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza prestabilita.

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per il sostegno in questione. Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e non è possibile accordare all'interessato il sostegno richiesto.

Il *termine ultimo* per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del (>M1) 10 luglio 2018. (M1<)**

### 3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda stessa mediante comunicazioni riguardanti:

- la rinuncia o il ritiro parziale della domanda,
- gli errori palesi compiuti nella compilazione,
- le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che si sono verificate.

#### 3.7.1 Rinuncia o ritiro parziale

Il richiedente può ritirare del tutto la domanda, cioè rinunciarvi, o rivederla solo in parte, quindi riducendo la superficie. La comunicazione **di rinuncia** o di **ritiro parziale** può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, la richiesta non può essere ritenuta ammissibile se è già stato comunicato al richiedente da parte dell'autorità competente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo sono già state evidenziate inadempienze.<sup>23</sup>

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale di uno più impegni aggiuntivi facoltativi
- revoca di una o più operazioni tra quelle richieste a premio.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUAA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in

23

Il ritiro delle domande è disciplinato dall'articolo 3 del reg. (UE) 809/2014 della Commissione europea.

considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

### **3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi**

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando il beneficiario si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti<sup>24</sup>. La comunicazione deve avvenire via PEC all'ente istruttore competente. L'individuazione delle tipologie di errori palesi è a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

A titolo esemplificativo, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria e il mancato inserimento di particelle e/o interventi e/o operazioni nella domanda di sostegno o in una domanda di modifica presentata in sostituzione della domanda di sostegno.

L'ufficio istruttore in caso di accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché risulti che il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correzione tramite le funzionalità del sistema informativo.

### **3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore**

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali che impediscono la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo<sup>25</sup>.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali<sup>26</sup> che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

---

<sup>24</sup> Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

<sup>25</sup> Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

<sup>26</sup> Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie, ulteriori tipi di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

## PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

### 4.1 COMPETENZE

La **Regione Piemonte** esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

Ai sensi della L.R. 23/2008, art. 12 che disciplina, in particolare, l'istituzione di "Strutture temporanee e di progetto per lo "svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della regione (...) e di quanto disposto dalla l.r. n.23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" art. 8, commi 1 e 2, sono poste in capo alla Regione le funzioni in materia già esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane.

Mediante la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-2692 del 23.12.2015 è stato individuato il personale trasferito alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Comunità montane.

La Direzione regionale Agricoltura mediante i propri uffici sul territorio, in base alle convenzioni stipulate con l' ARPEA che ha delegato ad essi alcune funzioni, è competente per le domande agro-climatico-ambientali:

- del ricevimento delle domande,
- dell'istruttoria, del controllo,
- dell'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- della conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

Le domande sono attribuite come competenza territoriale all'Ufficio istruttore nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Gli *Uffici delegati* per lo svolgimento delle funzioni ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2016, n. 22-4193 (pubblicata sul BU48S2 01/12/2016) avente per oggetto "Istituzione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2008 di Strutture Temporanee articolazioni della Direzione "Agricoltura"" sono le cinque strutture temporanee così denominate:

- XST 011 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA di TORINO"
- XST 012 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di CUNEO"
- XST 013 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE di BIELLA E VERCELLI" con i 2 ambiti territoriali di Biella e di Vercelli
- XST 014 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di NOVARA e del VERBANO CUSIO OSSOLA" con i 2 ambiti territoriali di Novara e del Verbano Cusio Ossola
- XST 015 - "AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE di ALESSANDRIA e di ASTI" con i 2 ambiti territoriali di Alessandria e di Asti

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Uffici istruttori predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'**ARPEA** (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento, indicate in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

I **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola** (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il **CSI-Piemonte** fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

#### 4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

#### **4.2.1 Assegnazione dei punteggi**

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascuna operazione/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici o importi minimi.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che privilegiano zone prioritarie per valori o criticità ambientali, sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati per ciascuna operazione/azione nella Parte II del presente bando.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Il criterio riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, applicabile a parità di punteggio per alcune operazioni, viene verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione Manodopera (che utilizza un'interoperabilità con l'INPS) del fascicolo aziendale aggiornato dai CAA.

#### **4.2.2 Formazione delle graduatorie**

La Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione delle domande in ordine secondo il paragrafo precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno verificati i punteggi secondo i criteri di selezione esposti nei paragrafi di ogni azione/operazione e verrà stilata la graduatoria regionale per ogni operazione (o ove esistenti, per ogni azione) in base al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione delle azioni/operazioni (Parte II).

Confrontate le risorse economiche messe a disposizione con il presente bando rispetto all'importo finanziario richiesto per ogni azione/operazione (tenuto conto, altresì, di eventuali abbattimenti del livello di premio per ricondurlo agli importi massimi della Misura 10) verranno stabiliti i seguenti raggruppamenti di domande:

- domande ammissibili e finanziabili fino all'utilizzo delle risorse annuali (un quinto del budget totale) messe a disposizione;
- domande ammissibili ma non finanziabili, in quanto in graduatoria occupano posizioni successive al gruppo 1;
- domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse (con motivazione espressa).

Eccezionalmente, le domande con situazioni particolari la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate ad uno dei raggruppamenti di cui sopra "con riserva".

La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per ogni operazione (e per ogni azione dell'op. 10.1.4) mediante Determinazione Dirigenziale (>M1) entro 90 giorni dal termine ultimo (10 luglio 2018) per la presentazione tardiva delle domande di sostegno<sup>27</sup>(M1<), e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.

Entro e non oltre i 10 gg. successivi alla pubblicazione della graduatoria interessata i titolari della domanda possono presentare istanza di riesame alla PEC della Direzione agricoltura [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it). Vedasi inoltre il paragrafo RIESAMI/RICORSI.

#### **4.2.3 Gestione delle graduatorie**

A causa della connotazione degli impegni agroambientali legati alla stagionalità degli interventi agronomici, non è prevista la ridefinizione della graduatoria a seguito delle verifiche istruttorie, per cui essa non viene fatta scorrere. Le economie delle risorse impegnate con il presente bando che potrebbero realizzarsi, potranno essere utilizzate per eventuali bandi in anni successivi e/o per l'accoglimento di richieste di riesame.

### **4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI**

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande ammissibili e finanziabili rispetto alle risorse disponibili ed assegnate con il presente bando, saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 saranno non istruibili.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande nell'ordine dei raggruppamenti forniti dall'Arpea o preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione, nonché i punteggi autodichiarati.

#### **4.3.1 Principi generali dei controlli**

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

<sup>27</sup>

vedere il paragrafo *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* nella Parte V

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci<sup>28</sup>.

Le domande di sostegno ( e di pagamento) sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

#### **4.3.2 Controlli amministrativi<sup>29</sup>**

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Le domande della Misura 10 dopo le verifiche del sistema integrato di gestione e controllo ad opera dell'Organismo pagatore svolte con l'ausilio del telerilevamento (e fotointerpretazione) vengono passate nello stato "istruibile" per lo svolgimento dell'attività degli Enti istruttori, ad esclusione delle domande che richiedono ancora delle correzioni da parte dei CAA.

Le verifiche svolte nell'ambito dei controlli amministrativi riguardano:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti (ad esempio per l'adesione a più operazioni della Misura 10 o ad altre Misure);
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;
- che gli impegni e altri obblighi inerenti la misura/operazione/azioni di sostegno siano soddisfatti.

Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Se del caso, le constatazioni sulla conformità relativi ai controlli svolti per il regime dei pagamenti diretti (Allegato I del reg. (UE) 1307/2013) e/o il sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (quale la misura 10) sono oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

---

<sup>28</sup> art. 59 del Reg. UE 1306/2013

<sup>29</sup> I controlli amministrativi sono disciplinati dagli artt 28 e 29 del reg. (UE) 809/2014 e dall'art. 74 del reg. (UE) 1306/2013



### 4.3.3 Controlli in loco <sup>30</sup>

Riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti da ARPEA.

Si cita il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Determinazione dell'ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.<sup>31</sup>

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Sono anche previsti controlli in loco specifici sul rispetto della "condizionalità" che riguardano l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità sono state definite a livello nazionale: per il 2017 mediante il Decreto MiPAAF n. 2490 del 25.01.2017.

### 4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

---

<sup>30</sup> I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (artt. 37-41) del reg. (UE) 809/2014

<sup>31</sup> Articolo 25 del reg. (UE) 809/2014

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i. Quest'ultima prevede (all'art. 29, comma 8) che l'amministrazione regionale controlli periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle dichiarazioni relative a un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati annualmente.

#### **4.3.5 Esiti dei controlli**

I controlli possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- norme nazionali: Decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018 : <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.>>
- norme regionali: Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto <<PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016>> e s.m.i. ; successivi provvedimenti attuativi per le operazioni della Misura 10.

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto:

- delle condizioni di ammissibilità,
- degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
- della condizionalità,
- dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;

b) differenza di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo e differenza tra il numero degli animali dichiarato in domanda ed il numero degli animali accertato in fase di controllo.

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o di altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
  - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
  - se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono riportati nell'Allegato 4 del DM n. 1867 del 18/1/2018. Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. vengono definite le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. per le singole operazioni/azioni.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 1867 del 18/1/2018.

#### b) *Difformità di superficie e difformità del numero di animali*

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle *superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e la *difformità nel numero di animali* dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, le conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC dell'Arpea.

#### *Clausola di elusione*

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.<sup>32</sup>

#### **4.3.6 Verballi di istruttoria**

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, con le relative motivazioni;
- negativo, con le relative motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

#### **4.3.7 Chiusura delle istruttorie**

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l'ammissione a finanziamento.

Sono possibili altre modalità di comunicazione consentite dalle norme vigenti in materia (ad es. tramite canale telematico dedicato).

## **4.4 REQUISITI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

### **4.4.1 Requisiti per il pagamento**

#### Pagamento tramite accredito

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata ad uno degli organismi pagatori riconosciuti dal reg. (CE) 1663/95 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dei pagamenti potranno essere effettuate da ARPEA.

### **4.4.2 Modalità di pagamento**

Una volta ultimati tutti i controlli amministrativi e anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, possono essere versati anticipi fino al 75% per il sostegno concesso dalle misure dello

sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 28 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 10)<sup>33</sup>. Questa fase viene eventualmente svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine di tutti i controlli istruttori nel caso in cui l'esito sia positivo e l'importo da versare (anche a seguito di riduzioni del pagamento) sia superiore a quanto anticipato. In alternativa, i pagamenti vengono versati in un'unica soluzione al termine di tutti i controlli previsti.

Gli importi dei saldi e dei pagamenti in un'unica soluzione verranno proposti all'Arpea dagli uffici istruttori in elenchi di liquidazione.

#### **4.5 SANZIONI NAZIONALI**

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

## PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

### 5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

(>M1) A tale proposito si precisa che l'avvio del procedimento "Valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno", che ha luogo con la presentazione dell'istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno di 1 o più delle operazioni (o azioni) della Misura 10, partirà il giorno successivo al termine ultimo (10 luglio 2018) e verrà eseguito con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. (M1<)

### 5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 41-4515 del 29.12.2016 avente per oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione (ecc.)", i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le domande di sostegno (e di pagamento) sono i seguenti:

- (>M1) la valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno avverrà entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/7/2018) per la presentazione tardiva delle domande. (M1<)

*Provvedimento finale:* determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.

*Responsabile del procedimento:* Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

Riguardo i tempi dello svolgimento delle fasi riferite alle domande di pagamento la competenza è in capo all'organismo pagatore Arpea

### 5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 14-4814 che stabilisce le risorse impegnate e i criteri generali di presentazione delle domande di sostegno (e pagamento) pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 – Suppl. ord. N. 1 del 30.3.2017)  
(on line a seguito di aggiornamenti periodici anche all'indirizzo [trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente](http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente), in Criteri e modalità di concessione ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n.33 (articolo 26 comma 1));
- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte  
(anche on line nella sezione Agricoltura dei bandi aperti [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/bandiAperti.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/bandiAperti.htm), nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione agricoltura con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>.

### 5.4 RIESAMI/RICORSI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di

pagamento. Pertanto, prima di adottare il relativo provvedimento di rigetto, l'ufficio è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ufficio procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.<sup>34</sup>

## 5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

### ***Finalità del trattamento***

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- c) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell'anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- d) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- e) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- f) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;



- g) gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

### **Modalità del trattamento**

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

### **Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali**

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

### **Natura del conferimento dei dati personali trattati**

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

### **Titolarità del trattamento**

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

### **Responsabili del trattamento dei dati**

Sono responsabili del trattamento dei dati il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* delle Strutture temporanee della Direzione agricoltura competenti per territorio.

### **Diritti dell'interessato**

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it)

## **5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

- sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
  - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
  - Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
  - Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
  - Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
  - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
  - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
  - Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

## Norme statali

- Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI “DM 25 gennaio 2017 Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (17A02343) Serie Generale n. 74 del 29-3-2017, in vigore dal 30.3.2017 e che ha abrogato l'omonimo DM n.3536 dell'8 febbraio 2016.

## Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

## Atti regionali

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 disponibile sul sito regionale al link: [http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/testoNegoziato.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm)

Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

DGR n. 14-4814 del 27 marzo 2017 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2017: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 –Suppl. ord. N. 1 del 30.3.2017)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/13/suppo1/00000001.htm>

## Guida al PSR 2014-2020:

<http://www.regione.piemonte.it/agri/quaderni/cms/documentazione/documentazione-psr/15-guida-al-psr-2014-2020-tutte-le-misure-in-sintesi.html>

## Testo della misura 10

[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/dwd/misure\\_interventi/M10.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/misure_interventi/M10.pdf)

Allegato “Tabella di sintesi impegni Misura 10”

[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL\\_8-CAP\\_%208\\_2\\_M10\\_TabellaSintesilImpegni.xls](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_8-CAP_%208_2_M10_TabellaSintesilImpegni.xls)

## Allegato “Tabella cumulabilità impegni Misura 10”

[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL\\_9-CAP\\_8\\_2\\_M10\\_TabellaCumulabilitaImpegni.xls](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_9-CAP_8_2_M10_TabellaCumulabilitaImpegni.xls)

Allegato “Descrizione delle razze a rischio estinzione Misura 10” per l'operazione 10.1.8

[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL\\_10-11\\_razzeRischioEst.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/testoNegoziato/2017/ALL_10-11_razzeRischioEst.pdf)

Infografica 8. “Le misure del PSR: sostegno a pratiche vantaggiose per ambiente e clima”

[http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014\\_20/video.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/video.htm)

Video tutorial

Nell'ambito del PAN: Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUsoFito.pdf)

## 5.7 CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: [infoagricoltura@regione.piemonte.it](mailto:infoagricoltura@regione.piemonte.it) oppure a [psr@regione.piemonte.it](mailto:psr@regione.piemonte.it)

Esiste un servizio telefonico per le informazioni amministrative attivo dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9.00-12.30 e 14-16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00, (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

(>M2) E' possibile inviare una e-mail a: [800333444@regione.piemonte.it](mailto:800333444@regione.piemonte.it)

In caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900. (M2<)

L'Assistenza sugli applicativi è fornita al numero tel. 011/0824455 lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.